

10204702207		
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA		
N. 324 Prot. 25-10-2014		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

## COMMISSIONE RAPPORTI COL TRIBUNALE SCHEMA PROTOCOLLO UDIENZE CIVILI


Il presente protocollo, in una prima fase, verrà applicato in via sperimentale e successivamente, quando sarà collaudato nel suo assetto definitivo, sarà oggetto di eventuali revisioni periodiche.

Esso nasce dalla necessità avvertita sia dalla Magistratura che dall'Avvocatura di adottare una serie di regole volte a favorire uno svolgimento più ordinato e proficuo delle udienze civili, a superare il disagio esistente, a migliorare la qualità del processo, a tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti ed a ridurre drasticamente i tempi di attesa di testimoni, parti ed avvocati.

Le regole di seguito indicate saranno calibrate per ogni tipologia di udienza.

### UDIENZA CIVILE

1) Le udienze avranno inizio alle ore 9,00 e sono divise in quattro fasce orarie: 9,00-10,00; 10,00-10,30; 10,30-12,00; dalle 12,00 in poi, con possibilità, per gli adempimenti di particolare durata e/o complessità, di concordare tra giudici ed avvocati **specifiche modalità**. La priorità nella trattazione delle cause sarà attuata attraverso il criterio "*qui primi veniunt*": gli Avvocati deporranno il proprio fascicolo sul banco del Giudice e dovranno allontanarsi dallo scranno e riprendere i rispettivi. Il Giudice provvederà a chiamare le medesime cause, seguendo l'ordine dei fascicoli in precedenza impilati. Sarà evitato ogni altro criterio per definire la priorità di trattazione, come quello consistente nell'annotazione, su fogli



di carta, del nome degli Avvocati per la predisposizione di una sorta di elenco.

2) All'interno di ciascuna fascia, esclusa la prima, si svolgono adempimenti omogenei stabilendo per ogni causa, al momento del rinvio, orari precisi interni alla fascia oraria (es. 10,10,- 10,20 ecc.) e concordati tra giudici ed avvocati.

3) La prima fascia (9,00-10,00) è destinata all'udienza di prima comparizione delle parti ed alla trattazione della causa, alla precisazione delle conclusioni, a discussioni, ad esami di consulenze tecniche, nonché ad eventuali rinvii semplici.

4) La seconda fascia (10,00-10,30) è riservata ai conferimenti di incarico ai consulenti tecnici d'ufficio ed alle comparizioni degli stessi per rendere chiarimenti;

5) La terza fascia (10,30-12,00) è dedicata all'escussione testimoniale ed agli interrogatori formali;

6) La quarta fascia (12,00 in poi) è riservata alla comparizione personale delle parti, all'audizioni dei minori nelle cause di separazione e divorzio e comunque alle controversie che, per la delicatezza dei temi trattati e per esigenza di tutelare le parti coinvolte, impongono una particolare riservatezza.

7) Nella fase terminale di ogni fascia saranno disposti i rinvii ex artt. 181 o dell'art. 309 c.p.c., ed i provvedimenti di cancellazione delle cause dal ruolo.

8) Al momento del rinvio di una causa ad un'udienza successiva deve essere prevista la verosimile durata dei programmati adempimenti in modo da fissare ogni volta, all'interno di ciascuna fascia, un numero di cause che potrà essere compiutamente trattato senza superare i limiti di tempo prefissati.



9) In ogni udienza saranno trattate, se possibile, non più di 40 cause. I ruoli saranno esposti sulla porta dell'aula di udienza con l'orario di chiamata dei processi, onde consentire agli avvocati di poter organizzare la loro attività in caso di concomitanza di impegni professionali. Le cause senza indicazione di orario saranno trattate nella prima fascia oraria.


10) Compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, i giudici debbono privilegiare la decisione in udienza sulle istanze formulate dalle parti, soprattutto ove queste siano state proposte in precedenza.

11) Nel caso in cui l'udienza debba essere rinviata d'ufficio, il giudice si deve adoperare affinché sia dato avviso del differimento con largo e/o comunque ragionevole anticipo, con immediata comunicazione, anche via fax o per via telematica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In ogni caso, del predetto rinvio dovrà essere data pubblicità anche mediante tempestivo avviso nelle bacheche presenti nei locali del Tribunale. Tale pubblicità non sostituisce l'obbligo delle comunicazioni previste dalla legge.

12) In ossequio alle finalità ed agli altri obiettivi perseguiti dal Comitato di Pari opportunità istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, il giudice terrà conto nella trattazione delle cause dello stato di gravidanza e maternità degli avvocati, chiamando le stesse con priorità su tutte le altre.

13) Il rinvio delle cause deve essere fatto in tempi ragionevoli. Tra un udienza e quella successiva non potrà intercorrere un intervallo temporale superiore a mesi quattro ad eccezione di casi che presentino esigenze peculiari.

14) Gli avvocati ed i consulenti tecnici d'ufficio si impegnano a fornire tutti i dati utili per consentire un'agevole comunicazione reciproca (numero di telefono e di fax, indirizzi di posta elettronica). Lo stesso C.T.U. dovrà essere sollecitato dal giudice e dagli avvocati a comunicare senza ritardo alle parti ed al magistrato eventuali impedimenti a comparire all'udienza,



nonché a fornire ogni utile indicazione in vista della fissazione di un'ulteriore udienza.

15) Gli avvocati si impegnano ad avvisare il c.t.u. della sopravvenuta inutilità della sua presenza in udienza, qualora fosse intervenuta la definizione stragiudiziale della lite o nell'ipotesi che le parti avessero intenzione di non coltivare ulteriormente il giudizio.

16) Gli avvocati comunicheranno tempestivamente l'avvenuta transazione stragiudiziale della controversia. Se la transazione è raggiunta prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica *ex art. 190 c.p.c.*, i predetti avvocati potranno presentare istanza congiunta al giudice affinché provveda a rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentire la cancellazione o l'estinzione della stessa.

#### **UDIENZA CIVILE – Sezione Lavoro e Previdenza.**


Analogamente a quanto stabilito per l'udienza civile ordinaria, anche l'udienza innanzi al Giudice del Lavoro è ordinata per fasce orarie destinate ad adempimenti omogenei.

L'udienza è divisa in tre fasce orarie: 9,00-10,00; 10,00-11,45; dalle 11,45 in poi, con possibilità, per gli adempimenti di particolare durata e/o complessità, di concordare tra giudici ed avvocati.

#### **Specifiche modalità.**

1) All'interno di ciascuna fascia si svolgeranno adempimenti omogenei stabilendo per ogni causa, al momento del rinvio, orari precisi interni alla fascia oraria (es. 9,10, 9,20 ecc.) e concordati tra giudici ed avvocati.

2) La prima fascia (9,00-10,00) è destinata agli adempimenti di pronta e/o urgente definizione come conferimenti di incarico ai consulenti tecnici d'ufficio, giuramento degli stessi, eventuali chiarimenti che questi dovessero rendere in udienza e semplici rinvii semplici come, ad esempio, per impedimento del difensore.





3) La seconda fascia (10,11,45) è destinata alla attività di discussione delle cause.

4) La terza fascia è destinata (11,45 in poi ) all'espletamento delle prove testimoniali ed interrogatori formali. Nella fase terminale di questa fascia saranno disposti i provvedimenti di cancellazione delle cause dal ruolo.

5) Trattazione separata art. 700 c.p.c. e art. 28 Statuto Lavoratori.

I procedimenti *ex art. 700* ed *ex art. 28* statuto lavoratori, dinanzi al Tribunale del lavoro, saranno trattati, ove possibile, in udienze straordinarie, se ciò non fosse possibile saranno trattati con la necessaria riservatezza.

6) Al momento del rinvio di una causa ad un'udienza successiva deve essere prevista la verosimile durata dei programmati adempimenti in modo da fissare ogni volta, all'interno di ciascuna fascia, un numero di cause che potrà essere compiutamente trattato senza superare i limiti di tempo prefissati.


7) La precedenza per la trattazione delle singole cause viene assegnata all'interno di ciascuna fascia in base all'ordine di presentazione dei fascicoli dinanzi al Giudice.

8) In ogni udienza saranno trattate, se possibile, non più di 30 cause di lavoro ed un numero ragionevole di cause in materia previdenziale ed assistenziale.

9) Per quanto ivi non espressamente contemplato si rinvia ai criteri previsti per l'udienza civile ordinaria in quanto compatibili con la specialità del "rito lavoro".

#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI.**

Nello svolgimento delle udienze Presidenziali e dinanzi al Giudice Istruttore, per l'attività istruttoria in materia di famiglia, stato e capacità delle persone, deve essere assicurata la massima riservatezza, onde



consentire un ordinato svolgimento dell'udienza ed evitare che parti e testimoni siano costretti a riferire fatti personali dinanzi a terzi estranei al processo.

I procedimenti cautelari e possessori saranno trattati nella quarta fascia (12,00 in poi), possibilmente *ad horas*, per evitare sovrapposizioni.

### **UDIENZA DI ESECUZIONE.**

Per le procedure esecutive sono previste tre fasce orarie di udienza.

Prima fascia dalle ore 9,00 alle 10,30: Comparizioni parti, fissazione vendite.

Seconda fascia dalle ore 10,30 alle 12,00: Conferimenti incarichi ai consulenti, opposizioni, possibilmente fissate *ad horas*.


Terza fascia dalle ore 12,00 in poi: Svolgimento delle vendite.

Se nessuno compare, per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 631 c.p.c., si procederà a nuova chiamata a conclusione della singola fascia di riferimento.

### **UDIENZA FALLIMENTARE.**

Per le udienze prefallimentari la cancelleria avrà cura di indicare l'orario di chiamata della causa fissato dal Giudice sin dal provvedimento di fissazione dell'udienza, entro la fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 11.00; la stessa cancelleria, inoltre, avrà cura di rendere disponibile mediante affissione, il giorno prima dell'udienza, l'elenco delle cause indicando il numero di r.g., le iniziali delle parti ed il nome del procuratore costituito.

A questa tipologia di udienza deve essere assicurata la massima riservatezza e, pertanto, sarà rigorosamente applicata la disposizione dell'art. 84 disp. att. c.p.c. ("le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche"), onde consentire un ordinato svolgimento dell'udienza ed



evitare le parti siano costrette a riferire fatti personali dinanzi a terzi estranei al processo.

Le udienze fallimentari saranno fissate nella fascia oraria successiva dalle ore 11,00, in poi.

Particolari incumbenti come le adunanze per l'esame dello stato passivo in cui vi siano un numero rilevante di insinuazioni tanto da rendere necessaria, per la complessità della procedura, una trattazione autonoma saranno fissate, ove possibile, in udienze straordinarie, presso locali del Tribunale capaci di garantire una adeguata trattazione, effettiva e decorosa, onde consentire un ordinato svolgimento dell'udienza.

Per quanto attiene in particolare ai curatori, essi dovranno predisporre un progetto di stato passivo, seguendo preferibilmente (per esigenze di omogeneità di trattazione) le linee guida e/o schemi operativi predisposti all'uopo dal Giudice delegato, col quale è opportuno che abbiano incontri antecedenti l'udienza, in modo da velocizzare al massimo le operazioni di verifica.

Gli stessi I curatori dovranno presenziare alle udienze, soprattutto a quelle ex art. 101 L.F. ante riforma; essi avranno cura di recarsi con frequenza in cancelleria, anche al fine di prendere visione dei provvedimenti magistratuali, al fine di agevolare la velocizzazione delle procedure.

*Roberto Lenti*

*W. M. M.*

